



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 04-06-2015	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015
-----------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:00 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
BOSCIA FILIPPO	Presente
MANCINO ANTONIO	Presente
LIOTINO MARIA DONATA	Presente
VINIERO OTTAVIO VITO	Presente
LOTITO GIULIA	Presente
D'ALESSANDRO MARILENA	Presente
CARBONARA VITO	Presente
VERNI GIUSEPPE	Assente
GIANNOCCARO CATERINA	Presente
NETTI LORENZO	Presente
SPORTELLI MARCO	Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il Segretario dr. Vittorio F. E. Nunziante. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Attestazione di conformità alla legge
Sammichele di Bari, li 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco che da lettura all'assise della proposta di deliberato.

Udito l'intervento del cons. Sportelli il quale preannuncia il voto contrario al presente provvedimento e agli ulteriori afferenti la determinazione di aliquote e tariffe per due ordini di ragioni. La prima attiene al merito della manovra fiscale, reputata complessivamente troppo pesante nei confronti della cittadinanza. La seconda attiene al metodo utilizzato. Infatti discutere di aliquote e tariffe (ossia delle entrate del successivo bilancio di previsione) in seduta differente da quella del bilancio medesimo impedisce al singolo consigliere di avere contezza del possibile utilizzo delle entrate stesse. Non essendo consapevoli delle future spese non è dato sapere se il sacrificio richiesto alla cittadinanza derivi da una implementazione dei servizi o da altri fattori. Elementi, questi, dai quali non si può prescindere nell'esprimere assenso o meno alla complessiva politica fiscale, che pertanto non può essere avallata. Sarebbe stato auspicabile portare in Consiglio quantomeno una bozza di bilancio, previamente approvata in Giunta, affinché, almeno per sommi capi, si renda edotti i singoli consiglieri su qualità e quantità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Udita la replica del Sindaco che etichetta le argomentazioni esposte come strumentali e semplicemente imposte dal ruolo di opposizione ricoperto. Ciò anche in considerazione del fatto che, in passato, non sono state poste in essere prassi differenti da adottata dall'Amministrazione attuale.

Udito il Cons. Netti il quale sottolinea come, allo stato attuale metà della spesa da sostenere per il 2015 sia stata già stata esaurita. Elemento, questo, che senza dubbio alcuno fa comprendere come l'Amministrazione non abbia in alcun modo adottato politiche di revisione o riduzione delle uscite che, in senso opposto, continuano incessantemente ad essere incrementate. Emblematico, secondo Netti, è il dato relativo alla spesa del personale, posto che i dipendenti, negli ultimi anni, sono passati da 26 a 35. Allo stesso modo, a dimostrazione dell'approccio poco attento dell'organo di governo v'è l'imposizione dell'IMU sui terreni agricoli con aliquota base. Non c'è stato coraggio alcuno né nell'ipotizzare la completa soppressione del tributo né la sua riduzione entro i massimi consentiti. L'Amministrazione ha così operato al solo fine di coprire le ingenti spese che persevera nel sostenere. Il Cons. Netti, per di più, contesta la scelta politica di prevedere una riduzione solo per i possessori di immobili diversi dalla prima abitazione (categoria, questa, che appare più agiata di altre categorie, e quindi meno bisognosa di benefici). Per le ragioni dichiarate il cons. Netti manifesta netta contrarietà alla manovra oggetto di adozione.

Alle ore 19:10 il Cons. Verni lascia l'aula risultando assente alla votazione.

Udito l'intervento della Cons. Giannoccaro la quale pone in luce come, essendo previsto il termine per il pagamento della prima rata per il 16 giugno, l'organo di maggioranza non può permettersi procrastinazioni anche in considerazione della crisi di liquidità in cui versa l'ente comunale. Contesta pesantemente la scelta di stabilire l'aliquota dell'IMU sui terreni agricoli nello 0,76% a fronte di una possibile riduzione sino allo 0,46%. Scelta che denota un sostanziale disinteresse verso i problemi dei coltivatori locali e che palesemente contrasta con la sottoscrizione operata nel recente passato dall'assessore Viniero rispetto alla iniquità del tributo e alla condivisione dei problemi degli imprenditori agricoli. Si chiede come mai il surplus di risorse economiche ottenute attraverso la mancata riduzione dell'IMU sui terreni agricoli non siano state rinvenute altrove. Le scelte di politica fiscale vengono definite in totale contrasto con la volontà, spesso dichiarata dai rappresentanti dell'Amministrazione, di supportare le attività del territorio.

Udita la replica dell'assessore Liotino che, anzitutto premette come gli Enti siano oggi, con enormi sacrifici anche a carico dei cittadini, messi in grado di assicurare quasi esclusivamente i soli servizi minimi. Le scelte adottate vanno proprio in questa direzione, quella appunto di non privare la comunità cittadina almeno dei citati servizi. Ricorda in tale ottica come, sin dal suo insediamento, l'attuale amministrazione abbia dovuto far fronte a situazione contabile molto difficile per la presenza di un significativo disavanzo e di un abbondante presenza di ipotesi debitorie fuori bilancio (le cui ripercussioni sono ancora tangibili). Situazione, quest'ultima, di cui prima mancava precisa e piena contezza e che ha imposto la strutturazione di un ufficio destinato esclusivamente al contenzioso. In senso opposto a quanto affermato dall'opposizione, è proprio la presenza della ridetta situazione contabile ad impedire un importante abbassamento delle tasse. Le riduzioni inaugurate con il presente provvedimento (0,96% per l'IMU su immobili diversi da prima abitazione) rappresentano senza dubbio un primo passo che è necessario implementare. Tuttavia tale opzione è stata il frutto di scelte coraggiose e per nulla scontate dal momento che incidono in modo non

trascurabile sul bilancio. Rinnega la veridicità della mancanza di sensibilità verso gli agricoltori. In tal senso, però, è impensabile che si possa fare qualcosa di efficace senza l'intervento del legislatore che deve eliminare il tributo, senza però continuare a ridurre i trasferimenti agli enti locali. Peraltro allo stato attuale non risulta ancora puntualmente ipotizzabile l'introito a tal titolo, il che non consente neanche di ipotizzare possibili correttivi. In merito alla "spesa di personale" ricorda al Cons. Netti che la necessità di implementare la forza lavoro non risponde a interessi propri degli Amministratori. Tutt'altro, personale adeguato numericamente e professionalmente consente di offrire risposte più celeri e corrette ai cittadini. Sulla TARI l'Assessore conferma che il dato sia obbligato dalla integrale copertura delle spese complessivamente connesse all'esecuzione del servizio. In merito all'obiezione indicata dal Cons. Sportelli pone in luce come l'attivazione di nuovi e numerosi servizi sia quasi impossibile, sulla scorta del regime vincolistico con cui il legislatore nazionale disciplina i bilanci degli enti locali. Purtroppo, l'Amministrazione si sforza costantemente di implementare l'offerta di beni e servizi a favore della Comunità cittadina, basti pensare al museo della civiltà contadina, la cui riapertura rappresenta obiettivo immediato, nonostante la difficoltà di reperire idonee risorse finanziarie. Sulle spese di investimento l'Assessore ricorda all'assise come sia una precisa scelta dell'attuale organo di governo evitare ogni ulteriore forma di mutuo, sebbene i parametri attuali del Comune di Sannicicchio consentano il ricorso a siffatte forme di indebitamento. Ciò per evitare l'appesantimento delle uscite dell'ente, con il pagamento di interessi sul capitale monetario contratto. Chiosa evidenziando che le riduzioni operate, sebbene ancora limitate, rappresentano grande sforzo per l'Amministrazione perché vanno ad aggiungersi ai futuri tagli, già anticipati a livello di fondo di solidarietà comunale.

Udito l'intervento del Sindaco che pone in luce come la riduzione dell'aliquota sull'IMU per immobili diversi dalla prima abitazione comporti un gettito in entrata inferiore di € 70.000 rispetto al precedente flusso. Importo non trascurabile e che si traduce in corrispondenti riduzioni della spesa corrente.

Udita la replica del Cons. Netti il quale preliminarmente manifesta non condivisione in merito al dato contabile richiamato dal Sindaco, trattandosi di cifra ben inferiore rispetto a quella citata. Il flusso derivante dall'IMU su immobili diversi dalla prima abitazione è tale da non giustificare un importo decurtato di € 70.000, a fronte di una riduzione dell'aliquota del solo 0,5 per mille (da 10,1 a 9,6). Peraltro manifesta contrarietà nei confronti della scelta politica in sé. I proprietari di immobili diversi dalla prima abitazione risultano in posizione privilegiata rispetto ad altri contribuenti, le cui esigenze sarebbero dovute essere prioritarie. Richiama l'Amministrazione sul fatto che nel mandato 2004-2009 non è stata, neanche in via minima, elevata la tassazione locale. Ritorna sulle spese del personale che l'organo di governo ha il dovere di limitare al fine di abbassare proporzionalmente la tassazione. Potrebbe ridurre l'importo di cifra corrispondente ad € 170.000 con la sola interruzione dei contratti a tempo determinato in essere. A tal proposito evidenzia come non siano state legittime le recenti assunzioni di taluni dipendenti e come siano del tutto inopportune, per varie ragioni, quelle relative all'impiego degli attuali Responsabili dell'Area Amministrativa, Tecnica e della Polizia Municipale. In merito alla TARI anticipa che appare sovrabbondante il piano finanziario, soluzione che, teoricamente legittima, consente di fatto di finanziare anche spese non strettamente connesse al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Sulla scorta delle ragioni che precedono preannuncia il proprio voto contrario al provvedimento. Da ultimo il Cons. Netti pone in luce la diversa incisione, sul bilancio locale, delle indennità conferite al Sindaco e ai componenti della Giunta, rispetto al limitato valore dei gettoni di presenza (per un ammontare di poco superiore a € 1.000,00) spettanti ai consiglieri comunali di minoranza.

Udito l'intervento del Cons. Carbonara il quale considera pienamente soddisfacente la precedente spiegazione dell'assessore al Bilancio la quale ha ben chiarito presupposti concreti e difficoltà della manovra fiscale complessiva. Sulla spesa del personale reputa strumentali le argomentazioni del Cons. Netti invitando a riflettere sull'impossibilità di dirigere l'ente senza personale preparato e culturalmente adeguato al continuo mutare del contesto normativo. Preannuncia, di conseguenza, il voto favorevole al provvedimento.

Esaurita la discussione succintamente descritta:

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto:

- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013;
- l'art. 8 e l'art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 22, c. 2 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014;
- il Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014 che ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per i terreni agricoli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014;
- l'art. 1 del Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 coordinato con la legge di conversione n. 34 del 24 marzo 2015 recante: "Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" che testualmente recita:
"1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica:
a) ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.";
- l'art. 1-bis del citato Decreto Legge n. 4/2015 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.";

Preso atto che il Comune di Sammichele di Bari, nell'elenco ISTAT, è classificato quale comune non montano, pertanto tutti i proprietari dei terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono tenuti al pagamento dell'IMU. Ai sensi del citato art. 1 -bis del D.L. n. 4/2015 è prevista per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali la detrazione di € 200 dall'imposta dovuta;

Considerato che l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Anche per il 2015 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015, pubblicato in G.U. n. 67 del 21/03/2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC) che al Titolo 2 disciplina l'Imposta Municipale Propria;

Rilevato che, ai sensi della la legge n. 147/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- viene esonerata dall'IMU l'abitazione principale e relative pertinenze purché non classificata in A/1, A8 e A/9, ivi compresi unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- sono esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono esonerati gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2014 e come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito con legge 80/2014 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamati, altresì, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- comma 6 che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino 0,3 punti percentuali;
- comma 7 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare le riduzioni di risorse e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, onde consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, adottare le seguenti aliquote:

- **0,4 % aliquota ridotta per abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **0,76 % aliquota per i terreni agricoli;**
- **0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientranti nelle precedenti classificazioni;**

Visto l'art. 13, comma 13- bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 il quale ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Legge di stabilità 2015*)";

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 446/97;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

Visti i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 ed espressi rispettivamente dal responsabile dell'Area interessata dott. Giuseppe Sciannameo e dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dott. Giuseppe Sciannameo, nonché il parere di legittimità ex art. 79 Statuto Comunale espresso dal Segretario Comunale;

Visto, il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, c.1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Favorevoli nn. 7 (Boscia, Mancino, Liotino, Lotito, Viniero, D'Alessandro, Carbonara) –
- Contrari nn. 3 (Giannoccaro, Netti Sportelli).

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di approvare** per l'anno 2015 le seguenti aliquote:
 - 0,4 % aliquota ridotta per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - 0,76 % aliquota per i terreni agricoli;
 - 0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientranti nelle precedenti classificazioni.
- di stabilire** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- di prendere atto** che ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 4/2015 a decorrere dall'anno 2015 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A che comprende il Comune di Sammichele di Bari, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.
- di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2015 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
- di dare atto**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.
- di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, per via telematica con le modalità previste dalla legge vigente.

Con separata votazione espressa per alzata di mano e avente il medesimo esito in precedenza descritto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FILIPPO BOSCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 374) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 11-06-2015

L'Addetto alla Pubblicazione

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)

- È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;
- È eseguibile dal 04-06-2015 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 11-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vittorio F. E. Nunziante *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993